

	REP.	
	CONVENZIONE EDILIZIA PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	
	CONVENZIONATO IN DEROGA AL P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 40	
	DELA L.R. 12/2005 E PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICA A	
	SCOMPUTO ONERI AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA L.R. 11/03/2005, N.	
	12 E DEGLI ARTT. 16, COMMA 2, E 28-BIS DEL D.P.R. 06/06/2001, N. 380.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno DUEMILAVENTISEI addì del mese di alle ore	
	nell'apposita sala del Municipio di PONTE DI LEGNO (BS) avanti di me dott.	
	Gregorini Fabio Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma	
	pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 4 comma	
	lettera c) del T.U.E.L. 18.08.2000 nr. 267, sono convenuti:	
	DA UNA PARTE	
	il Sig. Beltracchi Michele, nato a Breno (BS) il 18/12/1973 e residente in Ponte di	
	Legno (BS), Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Igiene e Ambiente del	
	Comune, il quale in forza dell'art. 107, 3° comma lettera c del T.U.E.L.	
	18.08.2000, NR. 267 dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e	
	nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta - C.F.	
	00649470176;	
	DALL'ALTRA PARTE	
	il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a	
	_____ il _____, residente in	
	_____, Codice Fiscale	
	_____, (RICHIEDENTE);	
	1	

	comparente della cui identità personale io, Segretario, sono personalmente certo, i	
	quali, con il mio consenso, dichiarano di comune accordo di rinunciare alla	
	assistenza dei testimoni.	
	PREMESSO CHE:	
	a) il Comune di Ponte di Legno è dotato di Piano di Governo del Territorio	
	approvato in via definitiva con Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del	
	15.07.2015 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie SAC n.	
	45 in data 04.11.2015;	
	b) con delibera della G.C. n° 45 del 15/06/2016, si è avviato il procedimento per la	
	redazione della prima variante al P.G.T., conclusasi con la pubblicazione sul	
	B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 18 del 12/07/2017;	
	c) con delibera della G.C. n° 09 del 31/01/2017, si è avviato il procedimento per la	
	redazione della seconda variante al P.G.T., conclusasi con la pubblicazione sul	
	B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 29 del 15/07/2020;	
	d) con delibera della G.C. n° 17 del 16/03/2017, si è avviato il procedimento per la	
	redazione della terza variante al P.G.T., conclusasi con la pubblicazione sul	
	B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 25 del 20/06/2018;	
	e) con delibera della G.C. n° 97 del 23/11/2022, si è avviato il procedimento della	
	quarta variante al P.G.T., tutt'ora in itinere;	
	f) la Società Imitac S.r.l. è proprietaria del fabbricato sito in Via Fiume n. 4	
	censito catastalmente al Fg. 55 mapp. 104 NCT del Comune di Ponte di Legno;	
	g) l'Amministrazione Comunale, in sede di definizione della progettazione della	
	predetta strada, ha incontrato i rappresentanti della Società Imitac S.r.l. e	
	proposto ai medesimi lo spostamento del sedime del fabbricato, mediante	
	demolizione e ricostruzione, al fine di agevolare il tracciato della nuova strada	
	2	

	che, a seguito dell'interramento della S.S. 42 in corrispondenza della pista	
	Corno d'Aola, diventerà una delle principali arterie di accesso dell'abitato di	
	Ponte di Legno;	
	h) la Società Imitac S.r.l., nell'accogliere favorevolmente la richiesta	
	dell'Amministrazione Comunale, ha fatto altresì presente che l'immobile, nella	
	sua attuale conformazione, avrebbe avuto diritto ad attuare il recupero dei vani e	
	locali seminterrati esistenti di cui alla Legge Regionale n. 7/2017 per una	
	superficie di 129,69 mq, diritto che verrebbe meno procedendo allo spostamento	
	del sedime dell'edificio;	
	i) l'Amministrazione Comunale, preso atto di quanto segnalato dalla Società Geko	
	S.r.l. in ordine alle conseguenze derivanti dallo spostamento del sedime	
	dell'edificio, intende evitare che tale scelta, funzionale all'esigenza pubblica di	
	agevolare l'allargamento della strada comunale Via del Fiume, determini un	
	pregiudizio economico per la Società, connesso alla perdita delle potenzialità	
	edificatorie derivanti dal recupero dei vani e locali seminterrati esistenti ai sensi	
	della L.R. n. 7/2017. In particolare, la traslazione dei nuovi volumi edilizi su	
	una diversa area di sedime determina l'impossibilità di accedere ai benefici	
	previsti dalla citata normativa regionale per il recupero dei vani e locali	
	seminterrati esistenti. Per tale ragione, l'Amministrazione non intende fare	
	applicazione della L.R. n. 7/2017, bensì riconoscere, secondo criteri di	
	proporzionalità e nell'ambito dei principi della compensazione urbanistica di	
	cui all'art. 11 della L.R. n. 12/2005, una maggiore volumetria edificabile	
	mediante il ricorso allo strumento della deroga al PGT previsto dall'art. 40 della	
	medesima legge regionale e dall'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001. La volumetria	
	aggiuntiva viene quantificata assumendo quale parametro di riferimento le	
	3	

	potenzialità edificatorie che la Società avrebbe potuto conseguire mediante il	
	recupero dei vani seminterrati del fabbricato preesistente e che vengono meno	
	proprio a causa dello spostamento del sedime richiesto dall'Amministrazione	
	per consentire l'allargamento di Via del Fiume. Tale parametro consente,	
	pertanto, di determinare in termini ragionevoli e proporzionati la misura della	
	compensazione da riconoscere alla Società Geko S.r.l., senza che ciò comporti	
	l'applicazione, diretta o indiretta, della L.R. n. 7/2017, bensì attraverso	
	l'esercizio del potere di deroga al PGT ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 12/2005	
	e dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, nel rispetto dei principi di compensazione	
	urbanistica di cui all'art. 11 della medesima L.R. n. 12/2005.	
	j) valutata positivamente la proposta di deroga avanzata dall'Amministrazione	
	Comunale, in data 23/03/2023 al prot. n. 1977 Società Imitac S.r.l. ha presentato	
	istanza di Autorizzazione Paesaggistica, rubricata con il codice	
	VINC/2022/01977/PAEORD, per le opere di "Demolizione e realizzazione di	
	un nuovo edificio a destinazione residenziale", nelle quali viene previsto lo	
	spostamento del sedime del fabbricato come richiesto;	
	k) in data 15/09/2023 è stata rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia	
	Privata, Igiene e Ambiente - Territorio l'Autorizzazione Paesaggistica n.	
	88/2023;	
	l) in data 13/12/2023 (registrata con P.E. n. EDI/2023/09123/PDC) la Soc. Geko	
	S.R.L. con sede in Bergamo (BG) Via Passaggio dei Canonici Lateranensi n. 12	
	C.F. 04604690166 subentrata nella proprietà del fabbricato di che trattasi, ha	
	chiesto il permesso di costruire per l'intervento di "demolizione e la	
	realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale con caratteri di	
	modernità a sostituzione di un vecchio edificio" da eseguirsi in Via Fiume n. 4,	
	4	

	Fg. 55 Map. 104 N.C.T.R. del Comune di Ponte di Legno, a firma del	
	progettista Testini Roberto C.F. TSTRRT69B26B157Y;	
	m) in data 22/12/2023 con deliberazione n. 45 il Consiglio Comunale ha approvato	
	la: “DEROGA AL SISTEMA INCENTIVANTE PREVISTO DAL VIGENTE	
	REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI EDIFICATORI A FAVORE	
	DELLA SOCIETA’ GEKO S.R.L.”;	
	n) in data 10/07/2024 con deliberazione n. 67 la Giunta Comunale ha approvato:	
	“AUTORIZZAZIONE ALLO SCOMPUTO DI ONERI DI	
	URBANIZZAZIONE RICHIESTO DALLA SOC. GEKO SRL (P.E.	
	EDI/2023/09123/PDC) PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI	
	STRADA IN VIA FIUME”;	
	o) in data 19/07/2024 al n. 29/2024, prot. n. 5485 è stato rilasciato dal Comune di	
	Ponte di Legno il Permesso di Costruire a favore della Società GEKO Srl;	
	p) in data 16/05/2025, prot. n. 3965 la Soc Geko S.R.L. con sede in Bergamo (BG)	
	Passaggio dei Canonici Lateranensi n. 12, ha presentato richiesta di rilascio del	
	Permesso di Costruire e dell’Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione	
	delle opere consistenti nella “Variante a PDC N. 29/2024 PROT. N. 5485 DEL	
	19.07.2024 per traslazione edifici” da eseguirsi sull’area sita in Via Fiume, Fg.	
	55 Map. 104 N.C.T.R. del Comune di Ponte di Legno;	
	q) in data 30/06/2025 è stata rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia	
	Privata, Igiene e Ambiente - Territorio l’Autorizzazione Paesaggistica n.	
	47/2025;	
	r) in data 12/06/2025 con protocollo comunale n. 4838 è stata depositata una	
	richiesta di Permesso di Costruire e di Autorizzazione Paesaggistica per	
	l’intervento di: “Opere di regimazione spondale e sistemazione area esterna a	
	5	

	fabbricato in costruzione”, pratica edilizia rubricata con il codice:	
	EDI/2025/04838/PDC;	
	s) in data 28/08/2025, nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di	
	Permesso di Costruire prot. n. 4838, l’Amministrazione procedente ha disposto	
	d’ufficio la conversione del procedimento in Conferenza di Servizi, al fine di	
	consentire il contestuale coinvolgimento e l’acquisizione, in un’unica sede	
	procedimentale, dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e degli ulteriori atti di	
	assenso di competenza degli Enti e delle Amministrazioni interessate. Nel corso	
	dello svolgimento del procedimento sono emerse alcune criticità di carattere	
	amministrativo che hanno determinato la necessità di sospendere la	
	prosecuzione dell’iter istruttorio e, conseguentemente, di non procedere, allo	
	stato, alla definizione del procedimento autorizzativo relativo alle opere oggetto	
	della richiesta;	
	t) in data 24/02/2026 prot. 1531 è stato depositato il progetto di “Ripristino	
	morfologia sponda fluviale (FASE 1) - Piantumazioni e sistemazione area	
	esterna (FASE 1-2) - Ristrutturazione edificio esistente con traslazione e	
	ampliamento (FASE 3) - Modifica sedime strada comunale di Via Fiume	
	(FASE 3)” a firma dell’Arch. Testini Roberto;	
	u) in data 25/02/2026 con protocollo comunale n. 1650 è stata convocata la prima	
	conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge 241/90 e s.m.i., alla quale	
	poi ne sono seguite altre;	
	v) in data 26/08/2026 si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusiva ai sensi	
	dell’art. 14 della Legge 241/90, con esito favorevole con prescrizioni;	
	w) con deliberazione di Comunale n. del è stato	
	approvato:	
	6	

	1. Di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante della delibera;	
	2. Di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l'interesse pubblico	
	connesso allo spostamento del sedime del fabbricato sito in Via Fiume n. 4, di	
	proprietà della Soc. GEKO S.r.l., nonché all'allargamento della sede stradale e	
	alla realizzazione del relativo marciapiede sul mappale catastalmente censito al	
	Fg. 55, mapp. 104 N.C.T. del Comune di Ponte di Legno, quali opere funzionali	
	alla realizzazione della nuova strada comunale di collegamento tra Via XI	
	Febbraio e la località Acquaseria;	
	3. Di concedere, secondo il principio di proporzionalità, in deroga al PGT di cui	
	all'art. 40 della LR 12/2005 (e di cui all'art. 14 T.U. Edilizia), una	
	maggiorazione volumetrica corrispondente alle potenzialità edificatorie e di	
	sfruttamento edilizio perdute dalla Geko s.r.l. proprio a causa dell'impossibilità	
	di accedere ai benefici della L.R. 7/2017, impossibilità causata dalla volontà di	
	assecondare l'esigenza comunale di spostare i volumi edilizi nella misura utile	
	per agevolare l'allargamento della strada pubblica Via del Fiume. Tale deroga	
	viene quantificata in una superficie di 129,69 mq ed un volume di 350,16 mc.	
	come da tavola grafiche redatte dall'Arch. Testini Roberto;	
	4. Di approvare il progetto depositato agli atti con la pratica rubricata	
	EDI/2026/01531, che prevede sia la realizzazione delle volumetrie residenziali	
	della Società GEKO S.r.l., che la nuova strada di interesse pubblico di proprietà	
	della pubblica Amministrazione;	
	5. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 1.6 –	
	“Deroghe” delle Norme Tecniche di Attuazione, la deroga alla distanza minima	
	dalla strada comunale, prevista in mt. 5,00, consentendo la realizzazione del	
	nuovo fabbricato a distanza pari a mt. 0,00 dal limite esterno del nuovo	
	7	

	marciapiede, avente larghezza di circa mt. 1,30/1,50, che verrà realizzato	
	nell'ambito dell'intervento di allargamento e rettifica della sede stradale e	
	insistente quasi completamente sulla proprietà della Soc. GEKO S.r.l.,	
	considerato che la situazione viabilistica e di sicurezza stradale risulterà	
	significativamente migliorata rispetto allo stato ante demolizione dell'immobile;	
	6. Di dare atto che, in considerazione dell'interesse pubblico e dell'applicazione	
	dell'istituto derogatorio dei volumi, che l'intervento in oggetto riveste, il	
	medesimo verrà attuato mediante Permesso di Costruire in Deroga;	
	7. Di dichiarare, con il medesimo risultato della precedente votazione (unanimità),	
	la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4°	
	comma del T.U.E.L. N°267/2000.	
	x) i Richiedenti ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni	
	contenuti nella presente convenzione.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra i sunnominati contraenti, che dichiarano di riconoscere e confermare le	
	premesse come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si	
	conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 - Obbligo generale	
	I Richiedenti, nonché i suoi successori e/o aventi causa, si impegna ad assumere gli	
	oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi	
	per esso vincolante ed irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli	
	obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da	
	parte del Comune di Ponte di Legno ai sensi della presente convenzione.	
	ART. 2 - Disposizioni preliminari	
	Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	8	

	I Richiedenti sono obbligati in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi	
	titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale,	
	dell’immobile oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Richiedente si	
	trasferiscono anche agli acquirenti e, ciò, indipendentemente da eventuali diverse o	
	contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune	
	di Ponte di Legno e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.	
	In caso di trasferimento, le garanzie già presentate dal Richiedente non vengono	
	meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente	
	causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o	
	integrazione.	
	Art. 3 - Cessione dell’area e finalità di interesse pubblico	
	a) Il Soggetto Attuatore si impegna a cedere gratuitamente al Comune, che accetta,	
	la porzione di area avente superficie complessiva pari a circa m²,	
	individuata negli elaborati grafici depositati presso l’ufficio Edilizia, destinata al	
	miglioramento e ampliamento della sede stradale, individuata nel Catasto di	
	Ponte di Legno (BS) come segue: Catasto NCT Fg. Mappale	
		
	b) La cessione di cui al comma 1 è effettuata libera da persone e cose e con le	
	modalità e nei termini stabiliti dalla presente convenzione, al fine di consentire	
	al Comune la disponibilità dell’area per le finalità di interesse pubblico	
	connesse alla viabilità.	
	c) La demolizione del fabbricato esistente, unitamente alla cessione dell’area di	
	cui al comma 1, consente il conseguimento di un assetto urbanistico e	
	viabilistico maggiormente funzionale, con particolare riferimento	
	all'ampliamento della sede stradale e al miglioramento delle condizioni di	
	9	

		accessibilità e sicurezza della viabilità locale.	
	d)	In considerazione dell'assetto urbanistico complessivamente perseguito e degli	
		obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, il Comune ammette la realizzazione	
		della capacità edificatoria prevista dagli elaborati progettuali allegati al	
		Permesso di Costruire, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina	
		urbanistica applicabile e dalla deliberazione consiliare di approvazione della	
		deroga ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12/2005.	
	e)	Le obbligazioni relative alla demolizione, alla ricollocazione del fabbricato e	
		alla cessione dell'area costituiscono elementi essenziali dell'assetto urbanistico	
		posto a fondamento dell'intervento.	
	f)	L'amministrazione concede, secondo il principio di proporzionalità, in deroga al	
		PGT di cui all'art. 40 della LR 12/2005 (e di cui all'art. 14 T.U. Edilizia), una	
		maggiorazione volumetrica corrispondente alle potenzialità edificatorie e di	
		sfruttamento edilizio perdute dalla Geko s.r.l. proprio a causa dell'impossibilità	
		di accedere ai benefici della L.R. 7/2017, impossibilità causata dalla volontà di	
		assecondare l'esigenza comunale di spostare i volumi edilizi nella misura utile	
		per agevolare l'allargamento della strada pubblica Via del Fiume. Tale deroga	
		viene quantificata in una superficie di 129,69 mq ed un volume di 350,16 mc.	
		come da tavola grafiche redatte dall'Arch. Testini Roberto;	
		ART. 4 - Obiettivi e contenuti dell'intervento	
		Gli obiettivi e i contenuti della presente convenzione sono:	
	a)	realizzazione diretta da parte del Richiedente, a scomputo degli oneri	
		urbanizzativi dovuti per l'intervento edilizio richiesto (.....), delle	
		opere di urbanizzazione consistenti in e	
		comportanti un onere complessivo per lavori pari ad €	
		10	

	esclusa l'IVA di Legge che resta a carico del Richiedente;	
	b) accertamento della regolare esecuzione e successiva cessione al Comune di	
	Ponte di Legno delle opere di urbanizzazione realizzate, ai sensi dell'art. 45	
	della L.R. 11/03/2005, n. 12 e dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n.	
	380.	
	c) Le opere di allargamento della sede stradale esistente dovranno essere	
	completate e regolarmente collaudate entro un anno dalla data di rilascio	
	dell'autorizzazione edilizia. In caso di mancato rispetto del suddetto termine,	
	l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'escussione della polizza	
	fideiussoria prestata a garanzia dell'esecuzione delle opere e di provvedere	
	direttamente alla realizzazione delle opere non eseguite, utilizzando le somme	
	garantite a carico del Richiedente, anche qualora i costi effettivamente sostenuti	
	per il completamento degli interventi risultassero superiori all'importo degli	
	oneri dovuti.	
	ART. 6 - Oneri di urbanizzazione	
	Gli oneri urbanizzativi dovuti ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,	
	relativi all'intervento presentato di cui alla Pratica Edilizia, sono	
	stati determinati dal SUE secondo gli importi di seguito specificati:	
	- ONERI DI URBANIZZAZIONE €	
	- ONERI DI URBANIZZAZIONE €	
	per un importo complessivo di €	
	ART. 7 - Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione	
	Il Richiedente, nonché i suoi successori e/o aventi causa, procederà alla	
	realizzazione diretta, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 11/03/2005, n. 12 e dell'art. 16,	
	comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, delle opere di urbanizzazione, consistenti	
	11	

	nella, a scomputo degli oneri urbanizzativi. Il tutto sarà	
	realizzato secondo i tracciati, le caratteristiche e le modalità risultanti dal progetto,	
	redatto su incarico dei Richiedenti e depositato agli atti del	
	SUE (Pratica n.).	
	ONERI URBANIZZATIVI A SCOMPUTO (per la realizzazione diretta delle	
	opere di urbanizzazione): €	
	Si specifica che:	
	- qualora l'importo delle opere di urbanizzazione determinato a consuntivo	
	risulti inferiore all'importo degli oneri urbanizzativi dovuti, il Richiedente	
	dovrà riconoscere la differenza al Comune di Ponte di Legno in sede di	
	verifica e consegna delle opere;	
	- qualora l'importo delle opere di urbanizzazione determinato a consuntivo	
	risulti superiore all'importo degli oneri urbanizzativi dovuti, il Comune di	
	Ponte di Legno riconoscerà la differenza al Richiedente in sede di verifica e	
	consegna delle opere;	
	- la ditta che eseguirà le opere per il Richiedente, dovrà dichiarare (allegando la	
	documentazione alla comunicazione di inizio dei lavori) il possesso dei	
	requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico-	
	finanziaria e capacità tecnico-professionale ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.	
	ART. 8 - Esecuzione, consegna e cessione delle opere di urbanizzazione	
	Il Richiedente dovrà assicurare al Comune di Ponte di Legno la possibilità che gli	
	incaricati del Comune stesso possano accedere al cantiere durante il corso dei	
	lavori per l'eventuale verifica della corretta esecuzione delle opere di	
	urbanizzazione di cui al precedente art. 7.	
	Entro 90 giorni dal completamento dei lavori il Richiedente dovrà presentare al	
	12	

	Comune di Ponte di Legno il certificato di regolare esecuzione delle opere, redatto	
	dal Direttore dei Lavori, e la relativa documentazione tecnica. Nei successivi 15	
	giorni si provvederà, in contraddittorio tra il Responsabile del Servizio, il	
	Richiedente, il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice, alla redazione del	
	verbale di consegna e presa a carico delle opere realizzate.	
	A seguito dell'esito positivo delle predette operazioni il Comune di Ponte di	
	Legno, mediante atto deliberativo della Giunta Comunale, provvederà:	
	- all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e del verbale di	
	consegna e presa a carico delle opere realizzate;	
	- ad autorizzare lo svincolo della garanzia di cui al successivo art. 9.	
	Fino al momento della consegna al Comune di Ponte di Legno, la custodia e la	
	manutenzione dell'immobile saranno affidate in via esclusiva al Richiedente.	
	Contestualmente alla consegna, si estingue il possesso in capo al Richiedente. Con	
	l'estinzione del possesso viene trasferito a carico del Comune di Ponte di Legno	
	l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.	
	Il Comune di Ponte di Legno si riserva la facoltà di provvedere direttamente	
	all'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione del Richiedente ed a	
	spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai vigenti	
	regolamenti, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune	
	stesso l'abbia messo in mora con preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi.	
	ART. 9 - Garanzia per l'attuazione degli obblighi convenzionali	
	Il Richiedente, in relazione ai disposti dell'art. 28, comma 5, punto 4) della Legge	
	n. 1150/1942 e s.m.i. e dall'art. 45 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ha depositato agli	
	atti del SUE la polizza fideiussoria n. per l'importo di €	
	 della Soc. a garanzia dell'esatta e piena attuazione	
	13	

	degli obblighi convenzionali.	
	Tale garanzia verrà svincolata in misura integrale all’approvazione, da parte della	
	Amminisitarzione Comunale/Ufficio Tecnico, del certificato di regolare esecuzione	
	delle opere di urbanizzazione realizzate ed all’avvenuta cessione gratuita delle	
	medesime al patrimonio comunale.	
	In caso di inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i	
	Richiedenti autorizzano il Comune di Ponte di Legno a disporre della cauzione	
	stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e	
	stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a	
	qualunque titolo per i pagamenti ed i prelievi che il Comune stesso dovrà	
	effettuare.	
	ART. 10 - Varianti	
	Ogni modifica al progetto delle opere di urbanizzazione approvato, che si renda	
	necessaria durante i lavori per circostanze impreviste o opportune per variazioni	
	migliorative proposte dal Direttore dei Lavori, andrà preventivamente concordata	
	ed autorizzata dal SUE. Le variazioni non possono comportare, né espressamente	
	né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente convenzione, salvo	
	che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.	
	ART. 11 - Tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione	
	In considerazione dell’entità delle opere di urbanizzazione da realizzare i	
	Richiedenti, nonché i suoi successori e/o aventi causa, si impegna a completare le	
	medesime entro 1 (uno) anni dalla data di sottoscrizione della presente	
	convenzione. (eventualmente prorogabile per motivate e comprovate esigenze del	
	Richiedente)	
	ART. 12 – Esecuzione delle opere	
	14	

	Tutte le opere relative alla opresente Convenzione dovranno essere completate	
	entro 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione, salvo proroga motivata per	
	motivazioni nondipendenti dal Committente;	
	ART. 13 - Spese	
	Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione urbanistica sono a	
	totale carico dei Richiedenti; ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge 28 gennaio	
	1977, n. 10, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il	
	presente atto è soggetto all’imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle	
	imposte catastali e ipotecarie. Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri	
	Immobiliari, competente per territorio, a trascrivere la presente convenzione a	
	favore del Comune di Ponte di Legno, affinché siano note a terzi le obbligazioni	
	assunte, con esonero dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.	
	La trascrizione del presente atto sarà eseguita a cura del Comune di Ponte di Legno	
	ed a spese del Richiedente.	
	Il Comune di Ponte di Legno rinuncia, ove occorra, all’ipoteca legale.	
	ART. 14 - Riferimento a Leggi e Regolamenti	
	Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione e per gli eventuali	
	obblighi ed oneri cui il Richiedente dovrà sottostare, si fa riferimento alle Leggi ed	
	ai Regolamenti, sia generali sia comunali, in vigore all’atto della stipula della	
	convenzione; in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, alla	
	Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, al D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e loro	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	E, richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura	
	fattane alle parti che, a mia richiesta, previa conferma in ogni sua parte, l’hanno	
	dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.	
	15	

[illegible]